



*Rappresentanza Permanente d'Italia  
Presso l'Unione Europea  
Bruxelles*

Inviato per posta elettronica a :  
giuliano.bertello@regione.piemonte.it;  
p.ammassari@politicheagricole.it;  
p.giantomasi@politicheagricole.it  
info.politicheeuropee@pec.governo.it;  
dgue.aiutidistato@esteri.it;

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 27.3.2019  
Prot. 4361  
(data e numero di protocollo)

Posizione :

Oggetto: SA.53580(2019/N) – PSR2014-2020 della Regione Piemonte - Misura16 – Cooperazione - Foreste

**TELESPRESSO indirizzato a:**

**REGIONE PIEMONTE**

**TORINO**

**MINISTERO POLITICHE AGRICOLE**

Dipartimento delle Politiche Europee e Int.li e dello  
Sviluppo Rurale

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Dipartimento Politiche Europee

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

DGUE – Aiuti di Stato

**ROMA**

Si trasmette, in allegato, la decisione n. C (2019) 3193 (già anticipata per posta elettronica) con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti di Stato indicato in oggetto.

*P* Il Rappresentante Permanente Aggiunto  
Amb. Michele Quaroni

Red. G. Piscopo/amk  
Allegato : 1





# COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE



Bruxelles, 24.4.2019  
**SG-Greffe(2019) D/ 6697**

RAPPRESENTANZA  
PERMANENTE DELL' ITALIA  
PRESSO L'UNIONE EUROPEA  
Rue du Marteau, 9-15  
1000 BRUXELLES  
BELGIQUE

## NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 297 DEL TFUE

**Oggetto: DECISIONE DELLA COMMISSIONE (23.4.2019)**

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale la decisione allegata.

Per il Segretario generale


Robert ANDRECS

All. : C(2019) 3193 final

IT







## COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 23.04.2019  
C(2019) 3193 final

**Oggetto:**        **Aiuti di Stato/Italia (Piemonte)**  
                         **SA.53580 (2019/N)**  
                         **"PSR 2014-2020 della Regione Piemonte – Misura 16 – Cooperazione**  
                         **– Foreste"**

Signor Ministro,

la Commissione europea (in appresso "la Commissione"), dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane sul regime di aiuti di Stato in oggetto, comunica all'Italia che ha deciso di non sollevare obiezioni in merito al suddetto regime in quanto esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "il TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni di seguito esposte.

### **1. PROCEDURA**

- (1) Con lettera del 25 febbraio 2019, protocollata dalla Commissione il giorno stesso, l'Italia ha notificato il regime di aiuti sopra citato, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

### **2. DESCRIZIONE**

#### **2.1. Titolo**

- (2) PSR 2014-2020 della Regione Piemonte – Misura 16 – Cooperazione – Foreste

#### **2.2. Obiettivo e descrizione dell'aiuto**

- (3) Il 23 novembre 2018 la Commissione ha dichiarato con decisione C(2018) 8004 che il regime di aiuti di Stato SA.51792 "PSR 2014-2020 della Regione Piemonte – Misura 16 – Cooperazione – Foreste" era compatibile con il mercato interno.

On. Enzo MOAVERO MILANESI  
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
P.le della Farnesina 1  
I - 00194 Roma

- (4) Le autorità italiane hanno notificato il regime in oggetto al fine di modificare il regime SA 51792, ~~nello specifico alcune disposizioni relative alle percentuali~~ massime di aiuto stabilite nella decisione.
- (5) Il regime SA.51792 prevede aiuti alla cooperazione nel settore forestale nel quadro della misura 16 del programma di sviluppo rurale (in appresso "PSR") 2014-2020 della Regione Piemonte<sup>1</sup>.
- (6) Le autorità italiane desiderano innanzitutto distinguere le due azioni che compongono il tipo di operazione (TO) 16.1.1 del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020, in quanto per ciascuna azione della sottomisura 16.1 bisogna prevedere intensità di aiuto diverse. Desiderano inoltre modificare le intensità massime di aiuto per le sottomisure 16.1 e 16.6 e precisare la percentuale applicabile agli investimenti non produttivi destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste e alle strade forestali che sono gratuitamente accessibili al pubblico e contribuiscono alla multifunzionalità delle foreste.
- (7) L'elenco completo delle sottomisure e dei tipi di operazioni (TO) della misura 16 contemplati dal regime SA.51792 dopo la modifica proposta è il seguente:
- (a) sottomisura 16.1: supporto per la creazione, la gestione e l'attuazione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (TO 16.1.1. Creazione, gestione e attuazione dei gruppi operativi del PEI, che comprende: azione 1 "creazione di gruppi di lavoro e concretizzazione di un'idea progettuale in una proposta di progetto" e azione 2 "sostegno alla gestione e all'attuazione del progetto dei gruppi operativi");
  - (b) sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie (TO 16.2.1. Attuazione di progetti pilota);
  - (c) sottomisura 16.6: sostegno alla cooperazione tra gli attori della catena di approvvigionamento per la fornitura sostenibile di biomassa per la produzione di energia (TO 16.6.1. Acquisizione di biomassa per la produzione di energia e i processi industriali);
  - (d) sottomisura 16.7: sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo (TO 16.7.1. Strategie di sviluppo locale diverse dal programma LEADER);
  - (e) sottomisura 16.8: sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti (TO 16.8.1. Piani forestali e strumenti equivalenti).
- (8) I costi ammissibili sono quelli del regime SA.51792, ossia:
- (a) i costi connessi a studi relativi alla zona interessata, a studi di fattibilità e all'elaborazione di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale;

---

<sup>1</sup> Il PSR del Piemonte per il periodo 2014-2020 è stato approvato con decisione C(2015) 7456 della Commissione del 28 ottobre 2015 e modificato con decisione C(2018) 5174 della Commissione del 27 luglio 2018.

- (b) i costi connessi all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto da realizzare da parte di un gruppo operativo del PEI;
  - (c) i costi di esercizio della cooperazione;
  - (d) i costi diretti dei progetti legati all'attuazione di un piano aziendale o di un piano ambientale;
  - (e) i costi relativi ad attività promozionali;
  - (f) i costi relativi alla stesura dei piani di gestione forestale.
- (9) A seguito della modifica, l'intensità massima dell'aiuto nell'ambito del regime SA.51792 ammonterà:
- (a) al 100 % dei costi ammissibili (con un massimale di 15 000 EUR) per i TO dell'azione 1 della sottomisura 16.1 e all'80 % dei costi ammissibili per i TO delle sottomisure 16.1 (azione 2) e 16.2;
  - (b) per i TO della sottomisura 16.6, al 50 % per i costi di cui al paragrafo 8, lettere da a) a c) mentre, per i costi di cui al paragrafo 8, lettera d), l'intensità massima dell'aiuto sarà pari al 10 % dei costi di investimento ammissibili per le grandi e medie imprese e al 20 % per le piccole e microimprese. Se l'investimento è realizzato in una zona della Regione Piemonte classificata come "zona C non predefinita", l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10 % dell'importo dei costi ammissibili, incrementata al 20 % per le medie imprese e fino al 30 % per le piccole e microimprese;
  - (c) al 100 % dei costi ammissibili per i TO delle sottomisure 16.7 e 16.8;
  - (d) al 40 % per i costi diretti di tutte le sottomisure riguardanti investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste o di infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale;
  - (e) al 100 % per gli investimenti non produttivi destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste e alle strade forestali che sono gratuitamente accessibili al pubblico e contribuiscono alla multifunzionalità delle foreste.
- (10) Tutte le altre condizioni e caratteristiche del regime rimangono invariate.

### **2.3. Base giuridica**

- (11) PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.
- (12) *Determinazione* n. 786 del 24 luglio 2018 "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato".

## **2.4. Durata**

- (13) Dalla data di approvazione del regime da parte della Commissione fino al 31 dicembre 2023.

## **2.5. Dotazione finanziaria**

- (14) La dotazione globale resta invariata, ossia 13 560 000 EUR. Essa sarà cofinanziata dal FEASR con una partecipazione di 5 847 072 EUR, mentre l'importo residuo sarà preso in carico dalle autorità pubbliche italiane. L'autorità incaricata della concessione degli aiuti è la Regione Piemonte.

## **3. VALUTAZIONE**

### **3.1. Sussistenza di un aiuto - Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE**

- (15) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (16) La qualifica come aiuto di Stato di una misura ai sensi di tale disposizione necessita pertanto il rispetto delle seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) questo vantaggio deve essere selettivo e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (17) Il regime in oggetto è imputabile allo Stato ed è finanziato mediante risorse statali (cfr. il *paragrafo 14*). Se è vero che alcuni dei fondi previsti nell'ambito delle sottomisure di cui al paragrafo 7 potrebbero essere destinati ad attività non economiche e potrebbero quindi essere considerati "non aiuto", non si può ignorare che l'Italia ha notificato un regime di aiuti che sarà utilizzato in moltissime situazioni diverse e che in alcuni casi in alcuni casi i beneficiari potrebbero percepire pagamenti in relazione alla loro attività economica che costituiscono aiuti di Stato. Per consentire allo Stato membro di attuare il regime con la massima flessibilità possibile è quindi necessario analizzarlo, ai fini dell'autorizzazione, in base alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Il regime in oggetto è selettivo, poiché altre imprese in una situazione fattuale e giuridica analoga, alla luce dell'obiettivo perseguito, nei settori interessati e in altri settori, non sono ammissibili all'aiuto e non potranno beneficiare dello stesso vantaggio. Esso conferisce quindi un vantaggio economico selettivo solo a determinate imprese, rafforzandone la posizione competitiva sul mercato. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un'impresa sia rafforzata rispetto a imprese concorrenti, grazie alla concessione di un vantaggio economico che non avrebbe altrimenti ottenuto



nell'esercizio normale della sua attività, indica una possibile distorsione della concorrenza<sup>2</sup>.

- (18) In applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri se l'impresa è attiva su un mercato che è soggetto al commercio intra-UE<sup>3</sup>. I beneficiari dell'aiuto operano sul mercato dei prodotti forestali in cui hanno luogo scambi intraunionali. Il settore interessato è aperto alla concorrenza a livello dell'UE ed è quindi interessato dalle misure adottate a favore della produzione in uno o più Stati membri. Pertanto, il regime in oggetto è di natura tale da comportare una distorsione della concorrenza e da incidere sugli scambi fra Stati membri.
- (19) Alla luce di quanto precede, le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. Si può quindi concludere che il regime proposto costituisca un aiuto di Stato ai sensi di detto articolo. L'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno soltanto se può beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

### **3.2. Legittimità degli aiuti - Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE**

- (20) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 25 febbraio 2019 e non è ancora stato attuato. L'Italia ha pertanto rispettato il proprio obbligo in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

### **3.3. Compatibilità dell'aiuto**

#### *3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE*

- (21) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (22) Affinché tale deroga sia applicabile, l'aiuto deve essere conforme alle pertinenti norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

#### *3.3.2. Applicazione degli orientamenti*

- (23) Per quanto riguarda il regime di aiuti notificato, si applica la sezione 2.6 "Aiuti alla cooperazione nel settore forestale" della parte II degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in appresso gli "orientamenti")<sup>4</sup>. Tale sezione prevede che la Commissione dichiarerà detti aiuti compatibili con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, qualora rispettino i principi di

<sup>2</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, causa 730/79, *Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1980:209.

<sup>3</sup> Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, *Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1988:391.

<sup>4</sup> GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. Modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, nella GU C 139 del 20.4.2018, pag. 3 e nella GU C 403 del 9.11.2018, pag. 10, e dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5.

- (24) L'analisi della compatibilità del regime di aiuti SA.51792 con il mercato interno resta valida. Le modifiche del regime in oggetto (modifica di alcune percentuali massime di aiuto) non riguardano i principi di valutazione comuni di cui agli orientamenti.
- (25) Anche per quanto riguarda le condizioni specifiche di cui alla parte II, sezione 2.6, degli orientamenti, vale l'analisi effettuata per il regime di aiuto SA.51792, ad eccezione dei paragrafi sulle percentuali massime.
- (26) Per quanto concerne le intensità massime degli aiuti, gli aiuti previsti dal regime in oggetto non supereranno il massimale fissato al punto (323) degli orientamenti (cfr. il *paragrafo 9, lettere a) e c)*).
- (27) Per i costi diretti connessi agli investimenti di cui al punto (321), lettera d), degli orientamenti, in applicazione del punto (324) degli orientamenti l'intensità massima degli aiuti sarà limitata al massimale stabilito al punto (541), lettera d), degli orientamenti, applicabile agli investimenti in una regione come il Piemonte in virtù del punto (576) degli orientamenti stessi. Tuttavia, per gli investimenti non produttivi destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste e alle strade forestali che sono gratuitamente accessibili al pubblico e contribuiscono alla multifunzionalità delle foreste, in applicazione del punto (544) degli orientamenti l'intensità dell'aiuto sarà limitata al 100 % dei costi ammissibili (cfr. il *paragrafo 9, lettere d) ed e)*).
- (28) Per i costi connessi agli aiuti a favore della cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della catena di approvvigionamento per la produzione sostenibile di biomassa da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriali, l'intensità massima di aiuto sarà limitata ai massimali stabiliti al punto (710) degli orientamenti e, in applicazione del punto (711), al punto (638), lettere c) ed e), per i costi diretti dei progetti (cfr. il *paragrafo 9, lettera b)*).
- (29) In virtù di tutte queste considerazioni, la modifica del regime di aiuti notificata risponde alle pertinenti condizioni degli orientamenti e può beneficiare della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

#### 4. CONCLUSIONE

Per questi motivi, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito al regime di aiuti notificato poiché è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Qualora taluni elementi della presente dovessero essere coperti da segreto d'ufficio in virtù della comunicazione della Commissione sul segreto d'ufficio<sup>5</sup> e non dovessero essere pubblicati, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Se la Commissione non riceve alcuna domanda motivata in tal senso entro i termini stabiliti, si riterrà che l'Italia accetta la pubblicazione del testo integrale della presente. Se l'Italia desidera che ad alcune

<sup>5</sup> Comunicazione della Commissione C(2003) 4582, del 1° dicembre 2003, relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e di fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede di non divulgare.

La domanda va inviata elettronicamente mediante il sistema Public Key Infrastructure (PKI), a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004<sup>6</sup> della Commissione, al seguente indirizzo: [agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu](mailto:agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu).

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Phil HOGAN  
Membro della Commissione



<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

